

All' Agenzia regionale per il lavoro dell' Emilia Romagna  
[ARLavoro@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:ARLavoro@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it)  
[Paola.Cicognani@regione.emilia-romagna.it](mailto:Paola.Cicognani@regione.emilia-romagna.it)

E, p.c. a Segretariato Generale  
Divisione II  
[Segretariatogenerale.div2@pec.lavoro.gov.it](mailto:Segretariatogenerale.div2@pec.lavoro.gov.it)

Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della  
Formazione  
Divisione IV  
[Dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it](mailto:Dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it)

**Oggetto:** Richiesta di parere per l' interpretazione dell' art. 3, comma 5, legge n. 68/1999.

Si fa riferimento al quesito posto da Codesta Agenzia con il quale si chiede di conoscere il parere della scrivente in merito alla applicabilità della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità ai sensi dell' art. 3, comma 5, della legge 68 del 1999, per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell' emergenza legata alla pandemia, per rappresentare quanto di seguito indicato, condiviso con la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione e con l' Ufficio Legislativo di questo Ministero.

In proposito, giova preliminarmente ricordare che l' istituto della sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è previsto dall' art. 3, comma 5 della legge 68 del 1999 e dall' art. 4 del D.P.R. n. 333/ 2000 ed è concesso qualora il datore di lavoro stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale. Tale fattispecie era stata dunque prevista dal legislatore per le imprese in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 223/1991), per le imprese con contratti di solidarietà difensiva (art. 1 del decreto legge 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge 863/1984) nonché che abbiano attivato procedure di mobilità (ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223/1991).

A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, ad opera del decreto legislativo 148 del 2015, le causali di intervento della CIGS risultano ad oggi essere: a) la riorganizzazione aziendale; b) la crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell' attività produttiva dell' azienda o di un ramo di essa; c) il contratto di solidarietà (art. 21 del D.Lgs. 148 del 2015).

L'applicazione dell'istituto è stata, col tempo, estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge, in particolare, è stata riconosciuta nei casi di: ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, (interpello n. 38/2008 e n. 44/2009); di imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito (circolare 2 del 2010); di ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga (interpello n. 10/2012); di ricorso al contratto di solidarietà ex art. 5 della legge n. 236/1993 (interpello n. 10/2012) e, da ultimo, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all'esodo previste dall'art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 (circolare n. 22 del 24 settembre 2014).

Con specifico riferimento alla richiesta di valutare la sussistenza dei presupposti al fine di ammettere l'applicazione della sospensione degli obblighi di assunzione nei casi di intervento degli ammortizzatori sociali con la causale "emergenza COVID 19", occorre rilevare come la normativa di riferimento sia costituita, in particolare, dagli art. 19 -22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificati dagli artt. 68 e succ. del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, l'art. 1 del d.l. 16 giugno 2020, n. 52 e l'art.1 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104.

Ora, sebbene la sospensione degli obblighi assunzionali ex lege 68 del 1999 non sia stata prevista dal legislatore per le imprese in situazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria, già la circolare n. 2 del 2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all'obbligo e in ogni caso non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell'emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all'azienda l'adempimento degli obblighi assunzionali. Pertanto, la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla *ratio* della norma.

Rimane fermo che l'obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l'unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. La sospensione dell'obbligo di assunzione cessa contestualmente al venir meno della situazione che l'ha originata con conseguente ripristino dell'obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti.

**Il Direttore Generale**  
Angelo Marano

FC/FDM  
MA 14.08

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

DIVISIONE V  
Via Fornovo 8 - 00192 Roma  
Tel. 06/46834326

Pec: [dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it](mailto:dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it)  
mail: [dginclusioneDiv5@lavoro.gov.it](mailto:dginclusioneDiv5@lavoro.gov.it)  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( arilavo )  
Agenzia Lavoro ( AOO LAV )  
LV/2020/0066570 del 29/10/2020 12:42:49

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
Direzione Generale per la lotta alla povertà e  
per la programmazione sociale.

DIVISIONE V  
Via Fornovo 8 - 00192 Roma  
Tel. 06/46834326

Pec: [dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it](mailto:dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it)  
mail: [dginclusioneDiv5@lavoro.gov.it](mailto:dginclusioneDiv5@lavoro.gov.it)  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)